

avviene che uno stesso contratto fatto in un paese è soggetto ad una tassa, fatto in un altro è soggetto ad altra. Molte volte, dopo ricorsi e richiami, il Governo centrale ha dovuto per giustizia, e gli si deve lode, correggere queste bizzarrie inqualificabili nell'applicare una legge. Dunque è evidente la necessità che dal Governo centrale partano a tutti codesti agenti istruzioni più chiare e precise.

Abbiamo appreso dalla stampa che uno studio a questo riguardo sia stato iniziato, e che l'onorevole ministro Vacchelli abbia delegato il suo sotto-segretario di Stato a preparare disposizioni dirette a togliere molte fiscalità. Ora il piacere di apprendere tale lieta notizia, non è stato seguito dal fatto. Io comprendo che questo non sia il momento di fare discorsi, ma comprendo anche che qualunque fretta di espletare i nostri attuali lavori non può dispensare i rappresentanti della Nazione dall'obbligo di sollecitare un provvedimento il quale non solo è santo ma è anche utile ai medesimi scopi dell'amministrazione.

Io sono portato ad affermare questo anche dalle stesse parole scritte dall'onorevole Rizzetti relatore di questo bilancio che, parlando della tassa di bollo, scrive parole che possono benissimo riferirsi ad ogni altra applicazione d'imposta. Egli scrive: « A proposito di questa tassa la Giunta reputa necessario richiamare l'attenzione del ministro sugli effetti negativi che hanno prodotto gli ultimi ritocchi in senso fiscale apportati dalle precedenti disposizioni (evidentemente allude all'ultima legge) rispetto all'uso della carta bollata, ecc. »

È evidente, onorevole ministro, che una cattiva applicazione di una legge d'imposta non solo vessa i cittadini e produce manifeste ingiustizie, ma ancor più ne rende difficile l'azione e quindi più esiguo il profitto a favore dell'erario dello Stato.

Io confido che l'onorevole ministro vorrà essere sollecito nel completare questi studi per la semplificazione delle accennate leggi e per togliere loro quel carattere di fiscalità che hanno in grado eccessivo. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Carcano, ministro delle finanze.** Sono lieto di potere assicurare l'onorevole Vischi che mi troverà sempre disposto a secondare i

suoi desideri sulla via delle semplificazioni ed anche della eliminazione dei fiscalismi eccessivi; perchè questi nuocciono a tutti, e forse in modo speciale alla finanza. Per curare il bene inteso interesse della finanza, e perchè le riscossioni procedano regolarmente e diano frutti copiosi, bisogna escludere i fiscalismi eccessivi, che fanno perdere tempo e pazienza, creano il malumore e rendono il contribuente meno arrendevole a quei sacrifici, che è chiamato a fare a vantaggio dell'erario nazionale.

Mi pare che l'onorevole Vischi abbia anche accennato a circolari od istruzioni che egli desidera siano mandate agli uffici finanziari. Io non ho udito le prime parole pronunciate dall'onorevole Vischi, ma se sono stato ben informato, egli esortava il ministro a dare corso a disposizioni proposte da Commissioni consultive. Io posso dire, su questo proposito, all'onorevole Vischi, che alcune circolari furono già spedite, altre lo saranno fra breve, altre sono allo studio, e tutte allo scopo indicato di semplificare i servizi e di eliminare le fiscalità eccessive. (*Benissimo!*)

**Presidente.** La discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I. *Entrata ordinaria.* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali del demanio dello Stato, lire 2,560,734.80.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare, lire 2,258,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 1,630,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, lire 856,000.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 1,696,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 1,573,100.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali, lire 3,302,000.

Capitolo 7 bis. Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario, e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, (*per memoria*).

Capitolo 8. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 293,729.31.